

Il Sinodo dei Vescovi



Il Sinodo dei Vescovi è stato istituito da San Paolo VI il 15 settembre 1965 con il Motu Proprio *Apostolica Sollicitudo*. La sua istituzione è avvenuta nel contesto del Concilio Vaticano II che, con la Costituzione Dogmatica *Lumen gentium* (21 novembre 1964), si era ampiamente concentrato sulla dottrina dell'episcopato, sollecitando un maggior coinvolgimento dei Vescovi *cum et sub Petro* nelle questioni che interessano la Chiesa universale.

Così il Decreto conciliare *Christus Dominus* (28 ottobre 1965) descrive il neo-istituito Organismo: «Una più efficace collaborazione al supremo Pastore della Chiesa la possono prestare, nei modi dallo stesso Romano Pontefice stabiliti o da stabilirsi, i Vescovi scelti da diverse regioni del mondo, riuniti nel consiglio propriamente chiamato Sinodo dei Vescovi. Tale Sinodo, rappresentando tutto l'episcopato cattolico, è un segno che tutti i Vescovi sono partecipi in gerarchica comunione della sollecitudine della Chiesa universale» (n. 5).

Nel corso degli anni la normativa sinodale ha subito successivi miglioramenti, di cui offrono testimonianza le diverse edizioni dell'*Ordo Synodi Episcoporum* pubblicate nel 1966, 1969, 1971 e 2006. Nel frattempo, il Codice di diritto canonico (25 gennaio 1983), canoni 342-348, e il Codice dei canoni delle Chiese Orientali (18 ottobre 1990), canone 46, hanno integrato il Sinodo nel diritto universale della Chiesa, precisandone la natura e il funzionamento.

Recentemente Papa Francesco, con la Costituzione Apostolica *Episcopalis communio* (15 settembre 2018), ha profondamente rinnovato il Sinodo dei Vescovi, inserendolo nella cornice della sinodalità come dimensione costitutiva della Chiesa, a tutti i livelli della sua esistenza. In particolare, il Sinodo è compreso come un processo articolato in tre fasi: **la fase preparatoria**, in cui ha luogo la consultazione del Popolo di Dio sui temi indicati dal Romano Pontefice; **la fase celebrativa**, caratterizzata dal raduno assembleare dei Vescovi; **la fase attuativa**, in cui le conclusioni del Sinodo approvate dal Romano Pontefice devono essere accolte dalle Chiese. La fase centrale, in cui si svolge l'opera di discernimento dei Pastori, è in tal modo preceduta e seguita da fasi che chiamano in causa la totalità del Popolo di Dio, nella pluralità delle sue componenti.

Il Sinodo – che si avvale di una Segreteria Generale composta da un Segretario Generale, un Sottosegretario e alcuni speciali Consigli di Vescovi – si riunisce in diversi tipi di Assemblea: in Assemblea Generale Ordinaria, per le materie che riguardano il bene della Chiesa universale; in Assemblea Generale Straordinaria, per questioni di urgente considerazione; in Assemblea Speciale, per temi che toccano maggiormente una o più regioni determinate. Al Romano Pontefice compete, inoltre, convocare un'Assemblea sinodale secondo altre modalità da lui stabilite.

Ubicazione dell'Aula del Sinodo dei Vescovi - Città del Vaticano

Altri link utili

Costituzione apostolica *Episcopalis communio* Codici che riguardano il Sinodo Istruzione sulla celebrazione delle Assemblee Sinodali